

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3526/84 DELLA COMMISSIONE**

del 14 dicembre 1984

**relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo della attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3175/84<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di sogliola per il 1984;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VII a e VII e, da parte di navi battenti

bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1984; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione a partire del 12 dicembre 1984; che è quindi necessario di riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VII a e VII e, eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, hanno esaurito i contingenti assegnati al Regno Unito per il 1984.

La pesca della sogliola nelle acque delle zone CIEM VII a e VII e, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione, da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, sono proibiti dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 12 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1984.

*Per la Commissione*

Giorgios CONTOGEOGRIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 1.